



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 21
Del 07/10/2024

OGGETTO:

ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.74 DEL 16/04/2013, PER L'ANTICIPO DELLA DATA DI ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO.

Soggetti destinatari:
CITTADINANZA

IL SINDACO
RICCI ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'amministrazione digitale' (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013) avente oggetto: "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149.

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Granarolo dell'Emilia è compreso nella fascia climatica "E", per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore giornaliere;
- al di fuori dei periodi d'accensione previsti gli impianti termici: "possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";
- l'articolo 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013 dispone che: "in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i Sindaci, con propria ordinanza possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita, sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili".

TENUTO CONTO CHE:

- in base alle valutazioni meteorologiche, si prevedono per i prossimi giorni condizioni climatiche particolarmente severe con temperature al di sotto della media stagionale;
- è obiettivo primario tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute.

Vista la normativa in materia ed in particolare gli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 74/2013,

AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, l'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento a servizio degli edifici nell'ambito del territorio comunale dalla data odierna **7 ottobre 2024**, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00.

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C per gli altri edifici.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Granarolo dell'Emilia.

I competenti organi di vigilanza sono tenuti ad adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Il responsabile del procedimento è l'arch.Valentina Veratti.